

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34/35 del 2025

Il n. 34/35-2025 è dedicato esclusivamente all'analisi normativa, comma per comma, delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2026 per imprese, professionisti e contribuenti.

Il Settimanale propone una guida ragionata che tiene conto anche dei primi provvedimenti attuativi già intervenuti sulle disposizioni più operative, con particolare riguardo alla ZES unica. La lettura della Manovra, quindi, è già raccordata ai primi provvedimenti applicativi dell'Agenzia delle entrate che disciplinano modelli, comunicazioni, termini e modalità di accesso ai crediti d'imposta connessi agli investimenti nelle aree agevolate

Accesso regime forfetario optando sin da subito per il regime ordinario IVA, anche se la natura dell'attività comporterebbe altrimenti l'applicazione del regime del margine

Con la risposta ad interpello n. 181/2025, l'Agenzia delle entrate affronta l'interazione tra il regime forfetario di cui

all'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, e il regime speciale IVA del margine, disciplinato dall'art. 36 del D.L. n. 41/1995, con riferimento al commercio di beni usati, oggetti d'arte, antiquariato e simili.

Come è noto, ai sensi del comma 57, lett. a) della L. 190/2014, non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, tra cui rientra espressamente il regime del margine.

Il fulcro della posizione dell'Amministrazione

La risposta n. 181/2025 chiarisce che l'ostatività opera solo in caso di effettiva applicazione del regime speciale, e non semplicemente in presenza di un'attività "astrattamente rientrante" tra quelle soggette ex lege a tale disciplina.

Se il contribuente, avendone facoltà, specificano i tecnici di via Giorgione, esercita opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (ex art. 36, comma 7, D.L. 41/1995), l'ostacolo all'accesso al forfetario viene meno, a condizione che tale opzione:

sia formalizzata all'avvio dell'attività (per i soggetti neoimprenditori);
ovvero nell'anno precedente (per soggetti già attivi).

Dipendente coniugato con professionista "forfetario": detrazioni per figli a carico

al 100% solo se ha il reddito più alto

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019, ha diffuso gli attesi chiarimenti sulla ripartizione tra coniugi della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario. Nel documento di prassi, l'Agenzia dopo aver ricordato che le detrazioni per figli a carico non spettano contribuenti che aderiscono al regime forfetario disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i cui ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo, chiarisce che la detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento possono essere fruite al coniuge contribuente soggetto all'Irpef nella sola ipotesi in cui quest'ultimo possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito dell'altro coniuge. Al fine della comparazione, il reddito prodotto dal coniuge in forfetario rileverà, ex comma 64, articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2019

In questo numero:

- le perdite su crediti e la correzione di errori contabili;

- le nuove cause ostative al regime forfetario;
 - le la sanatoria delle violazioni formali.
-

Professionista al 50 per cento di una Srl operante nello stesso settore. Confermata la decadenza dal forfetario a partire dal 2020

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), del comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019. Peraltro, il possesso della partecipazione non comporterà la decadenza nemmeno nel 2020, se il contribuente non effettuerà cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. "controllata".

Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l'anno 2019, l'imprenditore individuale e socio/liquidatore al 60% di Srl applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d'imposta 2020

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d) comma 57 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 60 per cento di una società srl di cui il contribuente è anche liquidatore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019.

Avvocato detentore di una

quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

La causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili. Tuttavia, nel 2019, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) il contribuente può ugualmente applicare il regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro la fine del 2019 dismetterà la partecipazione.

Cause ostative al regime forfetario per controllo

diretto e indiretto di Srl. Per la verifica della “riconducibilità” rileva l’attività esercitata di fatto

La causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non si realizza qualora, in linea con i codici ATECO formalmente dichiarati, l’attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata è riconducibile ad una sezione ATECO differente rispetto a quella l’effettiva esercitata del contribuente.

**Commercialista socio al 50%
di Stp srl con attività
inquadrate nella medesima
sezione ATECO della società
partecipata. Decadenza dal
regime forfetario solo dal**

periodo d'imposta 2020

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp), di cui il contribuente è anche amministratore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019.

Stp srl "di famiglia" e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d'imposta 2020

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa la detenzione di

quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” (i genitori del professionista detengono il 60% delle quote) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui il contribuente è anche presidente del consiglio di amministrazione, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019.

Regime forfettario. Applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) senza modifiche sostanziali fino allo scadere del periodo di sorveglianza

Confermata, la linea interpretativa contenuta nella circolare 9/E del 10 aprile 2019, con la quale è stato chiarito che “nella particolare ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della lettera d-bis) (n.d.r. dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) in esame, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del

medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza. In tal caso, non può verificarsi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l'assetto negoziale antecedente la modifica normativa", con l'ulteriore precisazione che, "qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire durante il periodo di sorveglianza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale".

Regime forfetario. Non esce dal regime agevolato l'ex praticante che fattura principalmente nei confronti ex dominus

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, la lettera d-bis), del comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre

2018, n. 145, prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Pertanto, in virtù dell'ultimo inciso della citata lettera d-bis) del comma 57, non può precludersi all'ex praticante l'applicazione e/o la permanenza nel regime forfetario ha causa della circostanza che la fatturazione sia espletata in misura prevalente nei confronti del proprio ex "dominus".

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2019

In questo numero:

Speciale – Novità fiscali 2019

Profili interpretativi sull'applicazione delle più recenti novità fiscali

La circolare "Omnibus" sulla legge di Bilancio 2019

Estensione del regime forfetario

Estromissione agevolata immobili strumentali

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso

commerciale

Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF

Abrogazione deduzioni e credito d'imposta IRAP Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

Definizione agevolata dei debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica – Saldo e stralcio

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019: «NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – Legge di Bilancio 2019 – Primi chiarimenti – Estensione del regime forfetario – Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e lavoratori autonomi – Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF – Proroghe delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia e del risparmio energetico – Iperammortamento e Cloud computing – Credito d'imposta ricerca e sviluppo (R&S) – Definizione agevolata dei debiti tributari per contribuenti in difficoltà economica – L. 30/12/2018, n. 145 – D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2018

In questo numero:

Commenti

Le principali novità del modello IVA 2019 di Gianluca Martani

La rettifica della detrazione IVA per l'ingresso al regime

forfetario di Marco Peirola

L'esame preliminare del ricorso: una procedura pressoché inutilizzata nell'ambito del processo tributario di Dario Festa

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni tributarie

“Vecchio” accertamento antielusivo ex art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973: nullo senza il rigoroso rispetto della procedura – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 30770 del 28 novembre 2018

Trasparenza per “presunzione” nell'accertamento nei confronti della Srl. Sospensione del giudizio nei confronti dei soci fino al passaggio in giudicato del procedimento nei confronti della società – Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 30964 del 29 novembre 2018

Commissioni Tributarie:

Tempestività del ricorso. Prova diabolica o quasi diabolica a carico del contribuente – Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione IV – Sentenza n. 14145 del 12 novembre 2018

Prassi

E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti – Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Le risposte dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal CNDCEC del mese di gennaio 2019

Artigiani e commercianti forfetari: entro il 28 febbraio 2019 l'istanza per l'uscita dal regime contributivo agevolato per il venir meno dei requisiti o scelta – Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – Direzione

Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – n. 15 del 3 gennaio 2019

Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell'intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 25 gennaio 2019

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti alla Gestione separata – Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 19 del 6 febbraio 2019

Legislazione

Definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. Le modalità di attuazione – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019

Autoliquidazione per la definizione dei PVC: i codici tributo per imposte e contributi Inps – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 23 gennaio 2019

Per le stesse violazioni, la definizione agevolata del PVC prevale sull'accertamento notificato dopo il 24 ottobre 2018 – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 30 gennaio 2019